

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLI URBANI INTERNI

INDICE

	PAG.
Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA	2
Art. 2 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	2
Art. 3 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO	2
Art. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI	2
Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DEL TRIBUTO	4
Art. 6 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE	5
Art. 7 - COMMISURAZIONE E TARIFFE	6
Art. 8 - TARIFFE CON PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO	6
Art. 9 - AGEVOLAZIONI	7
Art. 10 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE	7
Art. 11 - DELIBERAZIONE DI TARIFFA	8
Art. 12 - DENUNCE	8
Art. 13 - ACCERTAMENTO	9
Art. 14 - RISCOSSIONE	9
Art. 15 - POTERI DEL COMUNE	10
Art. 16 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	10
Art. 17 - RIMBORSI	11
Art. 18 - SANZIONI	11
Art. 19 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	12
Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	12
Art. 21 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	13

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo Art. 2.

2. La gestione del servizio di cui al primo Comma è effettuata mediante appalto al Consorzio Smaltimento rifiuti solidi urbani di Costa Volpino.

3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993, N° 507 e successive modificazioni.

ART. 2
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene espletato su tutto il territorio comunale.

2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto al Comma 4.

ART. 3
GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati di cui all' Art. 1 né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'Art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, N° 507 e dalle disposizioni di legge ivi richieste.

2. La determinazione del costo di esercizio di cui al Comma 1, è effettuata seguendo le indicazioni di cui all'Art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, N° 507.

ART. 4
PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dall'Art. 1.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione de al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva;
Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristori, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- b) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
- d) le cantine e le soffitte delle abitazioni.

Non sono, altresì, soggetti alla tassa:

- e) e unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate;
- f) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- g) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti e), f), g) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizioni che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli Organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, compresi quelli speciali assimilabili agli urbani derivanti da ciclo produttivo, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché delle superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;

Sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;

- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'Art1 – Comma 2/ter – del Decreto Legge N° 527 del 1988 come convertito con Legge N° 45 del 1989, adibite a stanze di medicazione ed ambulatori medici;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'Art. 2 del D.P.R. N° 915 del 1982 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui alle precedenti lettere a), b) ed e), devono presentare al competente Ufficio Comunale la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani derivanti dal ciclo produttivo, speciali per qualità diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure rifiuti tossici e nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di Legge;
- copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'Art. 3 – Comma 5 –del Decreto legge N° 397/1988 convertito dalla Legge N° 475/1988 (copia delle copertine dei Registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- per gli anni successivi a quello di inizio attività, su richiesta del competente Ufficio Comunale, copia dichiarata conforme dal contribuente, dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla provincia (Art. 3 – Comma 3 – del Decreto Legge N° 397/1988 convertito con Legge N° 475/1988).

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'Art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni del condominio di cui all'Art. 1117 del Codice Civile, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'Art. 12, escluse quelle relative ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati di cui al successivo Comma 3 – che possono

produrre rifiuti agli effetti dell'Art. 4, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in ragione inversa al numero dei condomini:

- del 10%, per i condomini da 4 a 20 alloggi;
- del 6 %, per i condomini da 20 a 39 alloggi;
- del 2%, per i condomini da 40 alloggi ed oltre.

Nel predetto computo non si considerano le autorimesse ad uso privato.

Resta ferma l'obbligazione – di dichiarazione e di versamento della tassa – di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali – ad esempio – gli alloggi di custodia e simili.

Le disposizioni di cui al presente Comma non si applicano alle fattispecie contemplate dal successivo Comma 3.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al Comma 3 di presentare all'Ufficio comunale competente, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 6

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ed anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore con le modalità di cui all'Art. 5 – Comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'Art. 4 – Comma 2, ultimo periodo – di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'Art. 17 – Comma 2.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità – diverse da quelle previste dal successivo Art. 8 – imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguente all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle

esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente Art. 4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti – producono i loro effetti:

- a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'Art. 13;
- b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al competente Ufficio Comunale la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

ART. 7 COMMISURAZIONE E TARIFFE

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni Categoria o Sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente Regolamento, la tassa è calcolata, applicando la tariffa della Categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli Uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

ART. 8 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al Comma 2.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, fatta eccezione per le aree che costituiscono parti comuni del condominio, in relazione a quanto previsto dal precedente Art. 5 – Comma 2.

3. Non vengono applicate le riduzioni previste dai Commi 3 e 4 dell'Art. 66 del D.L. 507/1993.

4. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti Commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

ART. 9 AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'Art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'Art. 8, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:

- a) esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del Settore Servizi Sociali, attestante la sopraindicata circostanza;
- b) riduzioni della tassa dell'80% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali: Stato, Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, Unità Socio Sanitarie Locali ed Enti Ospedalieri.

2. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'Art. 61 – Comma 3 – del Decreto legislativo 15.11.1993, N° 507. A tal fine la Giunta Comunale stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al Comma 1 ed i rimborsi di cui al Comma 2 sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 10 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni culturali, politico e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;
- b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, piscine ed analoghi complessi attrezzati;
- c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
- d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
- e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
- f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

ART. 11 DELIBERAZIONE DI TARIFFA

1. Entro il 31 ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui agli Artt. 7 e 10, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole Categorie o Sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ART. 12 DENUNCE

1. I soggetti di cui all'Art. 6 devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali e circoscrizionali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre Organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro riparazioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al Comma 1 va presentata, contestualmente alla denuncia anagrafica, all'Ufficio Comunale competente. Gli altri Uffici Comunali, in occasione del rilascio di licenze,

autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al Comma 1 anche in assenza di detto invito.

ART. 13 ACCERTAMENTO

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Comunale competente provvede ad emettere, relativamente dell'anno di presentazione delle denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'Art. 6 – Comma 2 – avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo, a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'Art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al Comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ART. 14 RISCOSSIONE

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base di ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'Art. 13 – Comma 1 – è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'Art. 16 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Nei ruoli suppletivi, sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunche non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al Comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'Art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, N° 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi legali vigenti per ogni semestre o frazione di semestre.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai Commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente Ufficio Comunale, gli Artt. 1, 12 escluso Comma, 20, secondo Comma, 21, secondo Comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo Comma, 25, 26 escluso l'ultimo Comma, 27, 28, 29, 30, 31, e 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, N° 602.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, N° 602, e nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, N° 43.

6. Si applicano l'Art. 298 del Regio Decreto 14 settembre 1931, N° 1175, e successive modificazioni.

ART. 15 POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convinzioni di cui all'Art. 71 – Comma 4 – del Decreto Legislativo 15.11.1993, N° 507, l'Ufficio Comunale competente può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

Può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzioni da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al Comma 1 nel termine concesso, agli agenti di polizia urbani o i dipendenti dell'Ufficio Comunale competente ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'Art. 71 – Comma 4 – del Decreto Legislativo 15.11.1993, N° 507, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'Art. 2729 del Codice Civile.

ART. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Sindaco comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 17 RIMBORSI

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria Provinciale, l'Ufficio Comunale stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'Art. 6, Commi 3 e 4, è disposto dall'Ufficio Comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al Comma 4 del medesimo Articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio competente del Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale vigente al momento del pagamento a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 18 SANZIONI

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'Art. 5 – Comma 4 – si applica la pena pecuniaria da £.50.000 a £.500.000 da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente Articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura legale corrente a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai Commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio ai sensi dell'Art. 17.

ART. 19 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 6 (sei) mesi e non ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla Categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50% (cinquanta per cento).

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con il modulo di versamento di cui all'Art. 50 del Decreto Legislativo N° 507 del 1993.

Il pagamento costituisce assorbimento dell'obbligo di denuncia.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente Ufficio Comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tassa annuale.

ART. 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a partire del 1° gennaio 1996.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'Art. 14, originarie, integrative o di variazione, entro il 20 settembre 1995.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione.

La classificazione delle Categorie tassabili e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'Art. 65 del Decreto legislativo 507/93, saranno

oggetto di nuova deliberazione regolamentare da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1° gennaio 1996.

ART. 21
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993, N° 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate.